



COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA

Allegato alla delibera
C.C. n. 69 del 28/10/2016

Regolamento *del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia*

(ai sensi della L.R.T. 26/07/2002 n. 32 - Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del Regolamento 31/07/2013 n. 41/R - Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32)

(Approvato con delibera 17 del 09/04/2014

(Modificato con delibera C.C. n. 69 del 28/10/2016_)

Capo I ó Disposizioni generali

Art. 1 ó Oggetto del regolamento

Art. 2 ó Finalità del sistema

Art. 3 ó Elementi costitutivi del sistema

Art. 4 ó Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema

Capo II ó Il nido d'infanzia comunale

Art. 5 ó Forma di gestione

Art. 6 ó Immagine del servizio e facilità di accesso

Art. 7 ó Partecipazione delle famiglie

Art. 8 ó Organi di partecipazione delle famiglie

Art. 9 ó Bando pubblico e domande di iscrizione

Art. 10 ó Requisiti per l'ammissione

Art. 11 ó Graduatoria di accesso

Art. 12 ó Termini e modalità di ammissione

Art. 13 ó Assenze e ritiro

Art. 14 ó Periodo ed orari di svolgimento delle attività

Art. 15 ó Quote di compartecipazione

Art. 16 ó Direzione organizzativo-gestionale e coordinamento psico-pedagogico

Art. 17 ó Personale e formazione permanente

Art. 18 ó Integrazione minori portatori di handicap

Art. 19 ó Servizio di refezione

Art. 20 ó Norme igienico-sanitarie

Art. 21 - Somministrazione dei farmaci

Art. 22 - Comportamento in caso di incidenti

Capo III ó Disposizioni finali

Art. 23 ó Recupero crediti

Art. 24 - Abrogazioni e norma di rinvio

Capo I **Disposizioni generali**

Art. 1 **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni ed al regolamento regionale 30 luglio, 2013, n. 41/R (regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della L.R. 26.7.2002, n. 32 in materia di servizi educativi per la prima infanzia), disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Monteriggioni.

Art. 2 **Finalità del sistema**

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come soggetti sociali competenti e attivi, quali portatori di originali identità individuali e titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue altresì dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi e portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono punti di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale.
6. Nel loro funzionamento i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano le realtà dell'infanzia e della famiglia.
7. Il sistema dei servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di un'aggiornata cultura dell'infanzia e della genitorialità.

Art. 3 **Elementi costitutivi del sistema**

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste e disciplinate dall'articolo 4 della legge regionale 32/2002 e dal titolo III regolamento regionale 41R/2013 ed in particolare da:
 - a) nido d'infanzia;
 - b) servizi integrativi per la prima infanzia.

Art. 4 **Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema**

1. Il sistema dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi:

- a) a titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;
 - b) titolarità pubblica e gestione indiretta mediante affidamento a soggetti privati che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo, di cui all'art. 5 del regolamento regionale 41R/2013;
 - c) titolarità e gestione privata.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo fra protagonismo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
 3. L'amministrazione comunale programma, nel quadro delle competenze e delle attività richiamate dal presente regolamento, lo sviluppo e la gestione del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia.

Capo II

Il nido d'infanzia comunale

Art. 5

Forma di gestione

1. L'amministrazione comunale individua la forma di gestione del nido d'infanzia comunale all'interno delle possibilità previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 6

Immagine del servizio e facilità di accesso

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate un'informazione capillare sul servizio del nido d'infanzia, al fine di favorire l'accesso al servizio e di verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta del servizio. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante l'adozione della carta dei servizi educativi, quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.

Art. 7

Partecipazione delle famiglie

1. Presso il nido d'infanzia comunale sono garantite le forme di partecipazione ed i relativi organismi di partecipazione, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento regionale 41 R/2013 al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita del servizio e di promozione culturale inerenti le attività nel quadro del concetto di trasparenza del progetto pedagogico ed educativo.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento del servizio, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita ad un genitore.
5. In caso di organismi elettivi, la durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, è di un anno educativo ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili. I genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.

Art. 8

Organi di partecipazione delle famiglie

1. Gli organi di partecipazione del nido d'infanzia comunale sono l'assemblea ed il consiglio.
2. L'assemblea è l'organo di partecipazione composto dai genitori dei bambini iscritti, dal personale educativo ed ausiliario e dal responsabile dell'area affari generali socio-educativa o suo delegato; si riunisce almeno due volte ogni anno pedagogico per discutere su temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio, nonché sul processo di realizzazione del progetto educativo. Nella prima adunanza dell'anno, da tenersi entro il mese di ottobre, essa provvede ad eleggere nel suo seno i componenti del consiglio di cui al successivo comma 3 ed è convocata dal coordinatore del gestore del servizio.
3. Il consiglio promuove la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio ed elabora proposte sul suo funzionamento; viene nominato entro il mese di ottobre di ciascun anno pedagogico ed i suoi componenti vengono sostituiti per eventuali dimissioni o per la perdita dei requisiti specifici per i quali sono stati nominati. È composto da:
 - a) cinque rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti, designati dall'assemblea, di cui uno con funzioni di presidente eletto annualmente tra i rappresentanti dei genitori;
 - b) tre rappresentanti del personale addetto alla struttura, di cui due del personale educativo e uno del personale ausiliario, designati dal personale stesso;
 - c) il responsabile dell'area affari generali socio-educativa o un suo delegato.
5. Il coordinatore del gestore dell'asilo nido convoca il consiglio ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o qualora lo richiedano espressamente almeno tre membri.
6. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9

Bando pubblico e domande di iscrizione

1. Per ogni anno pedagogico il Comune approva il bando pubblico per la formazione della graduatoria per l'iscrizione al nido d'infanzia comunale.
2. L'avviso contiene le informazioni sulla tipologia del servizio, sul suo funzionamento, sui criteri selettivi e sulle tariffe di frequenza.
3. Le domande di iscrizione devono essere presentate su appositi moduli, nei quali sono fornite le indicazioni sulla documentazione e certificazioni da presentare.
4. Non sono ammesse le domande presentate oltre il termine stabilito dal bando e le domande per bambini non residenti nel Comune di Monteriggioni, salvo quanto previsto al successivo comma 6.
5. Le domande di conferma di iscrizione per i bambini già frequentanti gli asili nido comunali devono pervenire secondo le modalità individuate dall'ufficio pubblica istruzione. Non verrà garantita la continuità della frequenza per gli anni successivi ai bambini non residenti sebbene abbiano già frequentato il nido d'infanzia comunale.
6. È facoltà della Giunta comunale, qualora si rendessero disponibili dei posti all'interno dei nidi d'infanzia, ammettere bambini anche non residenti per il solo anno pedagogico corrente senza garanzia di continuità del percorso educativo negli anni successivi.

Art. 10

Requisiti per l'ammissione

1. L'ammissione dei bambini al nido d'infanzia comunale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza del minore nel Comune di Monteriggioni. Tale requisito, salvo quanto previsto dal precedente art. 9 comma 6, è richiesto sia per i nuovi inserimenti che per le conferme d'iscrizione agli anni successivi;
 - b) età compresa, al momento dell'ingresso al nido, tra i tre ed i trentasei mesi;
 - c) possesso delle vaccinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento.
2. Il requisito di cui alla lettera a) del comma 1, deve essere posseduto alla data di pubblicazione del bando, alla data di ingresso e alla data di conferma di iscrizione agli anni successivi al primo. Per continuità educativa è comunque ammessa la frequenza fino al termine dell'anno educativo ai minori che nel corso dell'anno dovessero perdere il requisito della residenza.
 3. A pena di esclusione, il requisito di cui alla lettera c) del comma 1, se non presente in fase di presentazione della domanda, dovrà comunque essere dimostrato entro la data di inserimento al nido d'infanzia comunale e dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di frequenza, rispettando le modalità previste dalla legge. Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente si impegna all'effettuazione delle stesse.

Art. 11 Graduatoria di accesso

1. Il Comune nella determinazione della graduatoria di accesso, adotta i seguenti criteri:

a) Condizione medico-sanitaria dei familiari:

a) Genitore portatore di handicap o invalido nella misura non inferiore al 75% (certificazione allegata)	punti 10
b) Fratello/i portatore di handicap o invalido nella misura non inferiore al 75% (certificazione allegata)	punti 5
c) Altro componente del nucleo familiare portatore di handicap o invalido nella misura non inferiore al 75% (certificazione allegata)	punti 2

b) Composizione del nucleo familiare:

a) Nucleo incompleto per decesso, carcerazione, emigrazione all'estero, con affidamento esclusivo ad un solo genitore disposto dall'Autorità Giudiziaria competente, o figlio naturale riconosciuto da un solo genitore	punti 6
b) Nucleo incompleto a seguito di separazione legale o divorzio con affidamento congiunto ad entrambi i genitori disposto dall'autorità giudiziaria competente ai sensi della L. 08/02/2006 n. 54	punti 3
c) Nucleo in cui siano presenti altri figli: <ol style="list-style-type: none"> a) sotto i tre anni o per stato di gravidanza della madre risultante da certificazione medica- b) sopra i 3 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della domanda) 	punti 2 punti 1
d) Disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali	punti 3

c) Condizione lavorativa dei genitori

a) genitore disoccupato (iscritti al Centro per l'Impiego) o studente non lavoratore	punti 1
b) genitore occupato a tempo pieno o occupato part-time con contratto uguale o superiore a 25 ore settimanali per ciascun genitore	punti 5
c) genitore occupato part time inferiore a 25 ore settimanali (compreso precario-borsista) o studente per ciascun genitore	punti 3

d) *Presenza in lista di attesa*

a) minore, per cui sia stata presentata la domanda nell'anno pedagogico precedente e che risulta ancora iscritto alle liste d'attesa.	punti 0.50
---	------------

2. Viene garantita la frequenza al nido comunale a:
 - a) bambini portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992;
 - b) bambini in affidamento familiare ai sensi della legge n. 184 del 1983 e ss.mm.ii;
 - c) bambini orfani di entrambe i genitori
3. A parità di punteggio, le domande saranno ordinate in base ai seguenti criteri di preferenza:
 - a) valore dell'indicatore ISEE più basso;
 - b) il bambino con età più elevata.
4. I soggetti ammessi sono inseriti in una graduatoria unica. I genitori dei bambini che sono risultati destinatari del posto, sono chiamati a scegliere la struttura e la modalità di frequenza con diritto di priorità nella scelta a coloro che abbiano figli già iscritti e che frequenteranno contemporaneamente il nido d'infanzia comunale nell'anno pedagogico successivo.

Art. 12

Termini e modalità di ammissione

1. L'ammissione dei bambini al nido d'infanzia comunale avverrà per gruppi non superiori a dieci unità per ciascuna settimana e ad ogni vacanza di posto, fatte salve specifiche eccezioni da valutare di volta in volta dal personale educativo, fino al 31 marzo dell'anno successivo, al fine di consentire una permanenza minima nella struttura adeguata per garantire un'attività finalizzata all'armonico sviluppo psicofisico dei bambini.
2. Ai bambini frequentanti il nido d'infanzia che compiono il terzo anno oltre il 31 dicembre è consentita la permanenza nella struttura fino al successivo mese di luglio.
3. La mancata presentazione, entro tre giorni dalla data prevista per l'accesso al nido d'infanzia comunale, senza motivata giustificazione, determina la decadenza del diritto alla frequenza per l'anno pedagogico in corso.
4. I bambini già frequentanti il nido d'infanzia comunale nell'anno precedente hanno diritto d'accesso al servizio per l'anno successivo e sono inclusi per primi nella graduatoria unica secondo l'ordine di acquisizione della domanda a condizione che:
 - a) siano presenti i requisiti previsti all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c);
 - b) la reale frequenza nell'anno precedente non sia stata inferiore al 50% dei giorni utili, con esclusione del mese di inserimento e dei periodi di assenza documentati da certificazioni mediche.

Art. 13

Assenze e ritiro

1. Le assenze prolungate dal servizio devono essere motivate e documentate.
2. L'assenza continuativa che superi dieci giorni, senza motivata giustificazione, dà luogo alla perdita del diritto di frequenza per l'anno pedagogico in corso.
3. Il ritiro dei bambini dal nido, ovvero la rinuncia alla prosecuzione della frequenza, è ammesso fino al mese di marzo di ogni anno pedagogico. Per i ritiri effettuati dopo tale data è previsto il pagamento della quota mensile, ridotta del 50%, fino alla fine dell'anno pedagogico frequentato. La rata non dovrà essere corrisposta nei seguenti casi:
 - a) cambio di residenza;
 - b) gravi motivi di salute adeguatamente certificati e documentati da parte di strutture sanitarie.
4. La comunicazione del ritiro, dovrà pervenire in forma scritta all'ufficio protocollo del Comune di Monteriggioni entro il giorno 15 del mese precedente a quello nel quale si intende ritirare il

bambino. La cessazione del rapporto di servizio sarà effettiva dal giorno primo del mese successivo a quello della comunicazione del ritiro. A tal fine farà fede la data di protocollo.

5. La rinuncia al servizio comporta la perdita del diritto alla continuità educativa per l'anno pedagogico successivo.

Art. 14

Periodo ed orari di svolgimento delle attività

1. Le attività annuali del nido d'infanzia comunale si svolgono dal 1 settembre al 31 luglio dell'anno successivo, secondo gli indirizzi contenuti nell'articolo 26 del regolamento regionale n. 41 R/2013.
2. Le suddette attività sono sospese in occasione delle festività nazionali, delle vacanze natalizie e di quelle pasquali. Il calendario dell'anno pedagogico è approvato con determina del responsabile dell'area affari generali socio-educativa tenuto conto del calendario scolastico approvato dalla regione Toscana, sentito il direttore dell'istituto comprensivo di Monteriggioni.
3. Le attività del nido d'infanzia sono articolate su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì con le seguenti modalità:
 - a) tempo breve: dalle ore 7,30 fino alle ore 13,30;
 - b) tempo lungo: dalle ore 7,30 fino alle ore 16,30.

Art. 15

Quote di compartecipazione

1. La quota di compartecipazione a carico delle famiglie per le spese di gestione del nido d'infanzia comunale è calcolata in base alle modalità definite annualmente dalla Giunta comunale in occasione della determinazione delle tariffe.
2. La quota di compartecipazione è annuale ed è suddivisa in dieci rate mensili per undici mesi di frequenza, tenendo conto del periodo di ambientamento per i nuovi iscritti e della chiusura del nido d'infanzia comunale per le festività.

Art. 16

Direzione organizzativo-gestionale e coordinamento psico-pedagogico

1. Il Comune di Monteriggioni assicura anche tramite apposite convenzioni o nel quadro delle iniziative promosse dalle conferenze zonali, le funzioni di direzione organizzativo-gestionale e di coordinamento psico-pedagogico del nido d'infanzia comunale. Dette funzioni si sostanziano nelle attività indicate negli articoli 6 e 7 del regolamento regionale n. 41 R/2013.
2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma 1 garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.
3. Le funzioni di coordinatore pedagogico, in caso di affidamento del servizio a terzi, potrà essere affidato al soggetto gestore;

Art. 17

Personale e formazione permanente

1. Il personale educativo ed ausiliario è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.

2. Il personale impiegato nel nido d'infanzia comunale è annualmente impegnato in attività di formazione nell'ambito di una programmazione annuale garantendo la continuità nel tempo;
3. Il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e zonale, garantisce la realizzazione di iniziative formative rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del proprio territorio.

Art. 18 **Integrazione minori portatori handicap**

1. Al fine di consentire le ammissioni di bambini portatori di handicap presso il nido d'infanzia comunale, sarà assicurato che il personale assegnato alla struttura si dimostri sufficiente ad un adeguato inserimento del bambino anche tramite ulteriori e specifici supporti professionali con specifico riferimento al piano educativo individualizzato preventivamente definito ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Art. 19 **Servizio di refezione**

1. Il servizio di refezione viene assicurato a tutti i bambini frequentanti il nido d'infanzia comunale ed al personale in servizio (educatori ed ausiliari).
2. Il menù settimanale viene determinato sulla base di tabelle dietetiche predisposte da specialisti così come previsto dalla normativa vigente.
3. Le richieste di variazione al menu per motivi sanitari devono essere accompagnate da certificazioni mediche.
4. Le richieste di variazione al menu per motivi religiosi, devono essere presentate all'ufficio istruzione al momento dell'inserimento del bambino al nido d'infanzia e comunque all'inizio di ogni anno pedagogico.
5. Nel nido d'infanzia comunale non è consentita la somministrazione di derrate alimentari diverse da quelle fornite dal servizio di ristorazione.

Art. 20 **Norme igienico-sanitarie**

1. Il Comune di Monteriggioni è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
 - a) informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - b) disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico e sociale.
2. Tutti i bambini che frequentano il nido d'infanzia comunale devono essere in regola con le vaccinazioni previste per legge. In occasione della compilazione della domanda di accesso al nido d'infanzia comunale il richiedente dovrà, qualora il minore non abbia già effettuato le vaccinazioni obbligatorie, impegnarsi ad effettuare le stesse nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Il genitore dovrà presentare apposita certificazione medica rilasciata dal pediatra attestante l'avvenuta vaccinazione.
3. Al momento dell'inserimento deve essere acquisita certificazione medica attestante che il minore è esente da malattie infettive e diffuse. Tale certificazione è rilasciata dal pediatra o dal medico curante nei tre giorni precedenti l'inserimento.
4. In tutti i casi in cui il bambino rimane assente dal nido d'infanzia comunale per più di cinque giorni consecutivi (di calendario) deve essere acquisita certificazione medica per la riammissione.

Art. 21

Somministrazione dei farmaci

1. Il personale educativo in servizio presso il nido d'infanzia comunale, può somministrare ai bambini farmaci che siano indispensabili e indifferibili e la cui mancata somministrazione possa comportare rischi gravi per la loro salute.
2. La somministrazione di tali farmaci verrà effettuata esclusivamente dietro prescrizione medica che dovrà riportare, oltre all'indispensabilità e all'indifferibilità, indicazioni relative alla posologia, all'orario e alla via di somministrazione. Tale prescrizione dovrà essere accompagnata da autorizzazione scritta da parte di colui che esercita la tutela genitoriale. La prescrizione dovrà essere rinnovata annualmente salvo i casi diversamente attestati dal medico.

Art. 22

Comportamento in caso di incidenti

1. In caso di incidenti lievi del bambino, la famiglia sarà avvertita dal personale del nido d'infanzia comunale e verrà concordata la modalità di comportamento per la risoluzione del problema specifico.
2. Nei casi in cui il bambino necessiti di assistenza immediata (es.: convulsioni, perdita di sensi, gravi difficoltà respiratorie, traumi di forte entità, ecc.), il personale provvederà ad attivare l'emergenza sanitaria territoriale (118) e contestualmente avviserà la famiglia.
3. Nel caso in cui un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, il bambino potrà frequentare il servizio soltanto:
 - a) previa presentazione di un'autocertificazione da parte del genitore nella quale dichiarare di aver consultato il proprio medico e di assumersi ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità;
 - b) compatibilmente con il normale funzionamento del servizio.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 23

Recupero crediti

1. In caso di mancato pagamento della quota di compartecipazione nei termini previsti dal precedente art. 15, l'ufficio pubblica istruzione provvede all'invio a mezzo raccomandata del sollecito di pagamento comprensivo delle spese di segreteria e spese postali determinate dalla Giunta comunale in occasione dell'approvazione delle tariffe.
2. Il mancato pagamento trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento del sollecito, comporta l'attivazione della procedura della riscossione coattiva del credito comprensiva degli interessi legali secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
3. *Prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, il debitore può richiedere, la rateizzazione del debito a condizione che lo stesso, contestualmente, rinunci a far valere l'istituto della prescrizione e si impegni al versamento di una quota pari al 20% del debito, nei termini previsti dall'atto di accoglimento/autorizzazione del responsabile dell'entrata con il quale si dovrà prevedere altresì l'applicazione degli interessi legali e la scadenza delle rate il giorno 10 di ogni mese¹.*

¹ Comma introdotto con del. C.C. n. 69 del 28/10/2016

4. A seguito di formale richiesta di rateizzazione il responsabile dell'entrata non corrisposta, e divenuta debito scaduto, autorizza la rateizzazione dell'importo residuo predisponendo apposito piano di rientro ammettendo il pagamento con un numero massimo di rate determinate sulla base del debito residuo e del valore ISEE del debitore così come indicato nella tabella sottostante:

		Debito residuo inferiore a:						
		500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	Oltre 3.000,00
Valore ISEE inferiore a:	5.000,00	8	12	16	20	24	24	24
	10.000,00	8	12	16	16	20	24	24
	15.000,00	4	12	16	16	20	24	24
	20.000,00	0	8	12	16	16	20	20
	25.000,00	0	4	4	8	12	12	16
	30.000,00	0	0	0	6	8	12	12
Sup. a: 30.000,00	0	0	0	4	6	8	8	

2

5. In caso di mancato pagamento anche di un sola rata, il responsabile dell'Entrata provvederà ad attivare le procedure per la riscossione forzata delle rimanenti rate³.

Art. 24

Abrogazioni e norma di rinvio

1. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le precedenti norme regolamentari comunali in materia.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

² Comma introdotto con del. C.C. n. 69 del 28/10/2016

³ Comma introdotto con del. C.C. n. 69 del 28/10/2016